

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON I SOCI

L'Assemblea Generale,

VISTO l'art. 5 dello Statuto,

CONSIDERATO necessario disciplinare le modalità di ammissione e lo status di socio,

ha adottato, con la presente Deliberazione, il regolamento dei rapporti con i soci:

1. Domanda di ammissione

La domanda di ammissione rappresenta una dichiarazione di voler partecipare alla vita associativa e di accettare lo statuto e le altre norme associative. Il Consiglio sindacale delibera sulla domanda alla prima occasione utile; può respingerla soltanto con giudizio motivato. Il richiedente può presentare ricorso alla commissione di vigilanza entro 60 giorni dalla decisione avversa.

2. Soci onorari

Il Consiglio può concedere lo status di socio onorario con giudizio motivato.

3. Status di socio

1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita sindacale; il consiglio ne incentiva l'esercizio.
2. I soci possono chiedere di assistere alle riunioni di consiglio e proporre l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
3. I soci hanno diritto di chiedere alla commissione di vigilanza di esprimersi sugli atti del consiglio e degli altri organi del Sindacato, tramite istanza motivata e firmata da almeno dieci iscritti.

4. Cessazione e modifica dello status di socio

Lo status di socio termina per volontà del socio, per cessazione del rapporto di lavoro con il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale o per il fatto del mancato rispetto dei doveri sociali rilevato dal Consiglio. La manifestazione di volontà del socio di recedere dal SNDMAE ha efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo. La cessazione dal servizio produce la perdita dello status di socio; l'interessato può fare domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei soci cessati dal servizio.

In caso di mancato rispetto dei doveri sociali, rilevato dal consiglio, quest'ultimo dichiara la cessazione del socio, dandone notizia all'interessato, tramite la segreteria; l'interessato ha diritto di essere sentito e di ricorrere alla commissione di vigilanza contro la deliberazione del consiglio entro due mesi dalla notifica.

Il mancato pagamento della quota sociale verrà notificato agli interessati dalla segreteria. Trascorsi tre mesi da tale comunicazione, il socio moroso verrà sospeso dal sindacato con notifica da parte della segreteria; al sesto mese successivo alla notifica, il Consiglio ne dichiarerà la cessazione, dandone notifica all'interessato, sempre tramite la segreteria; l'interessato ha diritto di essere sentito e di

ricorrere alla commissione di vigilanza contro la deliberazione del consiglio entro due mesi dalla decisione del Consiglio.

5. Quote sociali

La quota sociale annuale è fissata dal Consiglio sindacale, così come le modalità di corresponsione della stessa da parte dei soci. I Soci ai quali non è applicabile la ritenuta diretta sullo stipendio sono tenuti a versare la quota tramite bonifico bancario, a seguito delle richieste di pagamento inoltrate dalla segreteria.

I Soci in pensione pagano una quota sociale ridotta, pari alla metà della quota corrisposta dai Segretari di Legazione in servizio a Roma.